



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 134**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bozza e Venturini

**RIDETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 17 RELATIVAMENTE A INIZIATIVE DI SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 marzo 2022.

## **RIDETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 17 RELATIVAMENTE A INIZIATIVE DI SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA**

*Relazione:*

*Il mondo dello sport veneto ha risentito gravemente della crisi causata prima dalla pandemia SARS-COV-2 e poi dall'aumento esponenziale dei costi energetici, situazione ora ulteriormente aggravata dalle conseguenze del conflitto bellico in atto in Ucraina; è necessario pertanto prevedere nuove e sostanziose forme di aiuto al mondo sportivo in genere, idonee ad evitare la paralisi delle attività e a sostenere i costi di funzionamento delle varie realtà sportive che operano in tale ambito, evitando così una perdita di appeal verso gli iscritti che difficilmente può essere recuperata.*

*Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità nella seduta n. 28 del 21 luglio 2021 la proposta di legge di iniziativa statale volta a consentire sia la rinegoziazione dei canoni di concessione degli impianti sportivi implementando il fondo nazionale destinato alle funzioni fondamentali dei comuni, sia la revisione delle condizioni contrattuali ed economiche dei contratti stessi.*

*Si evidenzia che il settore degli impianti sportivi con particolare riguardo a quelli natatori rappresentato dalle principali sigle riunite nel Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori vive più di altri una situazione drammatica per l'aumento vertiginoso dei costi energetici e la conseguente impossibilità di far fronte ai pagamenti a fronte di una drastica riduzione delle attività all'interno dei centri sportivi.*

*Va considerato in particolare che per le attività sportive, a differenza di altre, è necessario mantenere in funzione gli impianti sportivi, con conseguenti spese fisse che non possono essere eliminate, anche a fronte della sospensione delle varie attività o di mancanza di iscrizioni degli atleti ai vari corsi per la pratica sportiva; la eventuale chiusura delle utenze o il mancato funzionamento degli impianti porterebbero come conseguenza il depauperamento del patrimonio immobiliare, spesso di proprietà pubblica; a ciò si aggiunga la ricaduta fortemente negativa in termini sociali dell'eventuale chiusura delle attività, con effetti dirompenti sulle famiglie e sui ragazzi per la sempre minore offerta sportiva.*

*Ciò va in ogni modo scongiurato, ponendo in doverosa evidenza che lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, è uno strumento educativo e formativo e spesso è anticipatore dei mutamenti sociali. Abbina l'attività fisica con quella ricreativa, favorisce la salute, la longevità, il benessere fisico e psicologico. Inoltre, è aperto a tutti, donne e uomini, giovani e anziani, normodotati e persone con disabilità.*

*Lo sport è pertanto un investimento sul futuro anche dei nostri giovani e dobbiamo intervenire affinché siano eliminati gli ostacoli al suo esercizio.*

*La legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 ha espressamente previsto, con efficacia temporalmente limitata all'anno 2020, la possibilità di riconoscere*

*contributi per le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese di realizzazione o riconversione delle azioni in corso riferite a varie progettualità per l'ambito culturale, per lo spettacolo e per l'attività motoria e sportiva.*

*Con successiva legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 l'efficacia di tale previsione è stata prorogata al 2021.*

*Si ritiene ora necessario prevedere una ulteriore proroga limitatamente alle spese di funzionamento degli impianti che le società e associazioni sportive dovranno sostenere nell'anno 2022, all'interno delle progettualità da finanziare in esecuzione dei prossimi bandi pubblici, così da consentire alle società sportive di poter gestire le prossime attività recuperando in parte le spese vive per il mantenimento in funzione degli impianti.*

*Si ritiene di riservare tale opportunità alle sole società sportive e associazioni sportive data la particolare esposizione debitoria di cui dette realtà hanno dovuto farsi carico a seguito prima della pandemia e poi a causa dell'esorbitante aumento dei costi energetici, in larga parte incompressibili per la necessità di mantenere in funzionamento gli impianti per le motivazioni già esposte.*

*Completa il testo l'articolo 2 sulla neutralità finanziaria e il successivo articolo 3 sulla entrata in vigore.*

**RIDETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 17 RELATIVAMENTE A INIZIATIVE DI SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA**

**Art. 1 - Rideterminazione dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziativa a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".**

1. L'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è rideterminata al 31 dicembre 2022 limitatamente all'ammissibilità a contributo delle spese annuali di funzionamento degli impianti sportivi riferite a progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Veneto.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Rideterminazione dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3